

PO17 Rev. 1 Pag. 1/11

Procedura Operativa PO17 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI -

			WH	ISTLEBLOWI	NG		
- S(OMMARIO -						
1	GENERALITÀ						2
1	.2 RESPONSABILI .3 TERMINI E ACR	PO DI APPLICAZIONE TA' ONIMI ONE CORRELATA					2 2
2	AMBITO DI APPL	ICAZIONE					3
2	.2 OGGETTO DELI	TUARE LA SEGNALAZIO LA SEGNALAZIONE RE UNA SEGNALAZIONE					4
3	MODALITÀ DI INV	/IO DI UNA SEGNAL	AZIONE.				5
4	FASI DEL PROCE	DIMENTO DI GESTI	ONE DEL	LA SEGNAL	AZIONE I	INTERNA	6
4 4 4	.2 La REGISTRAZI.3 La VALUTAZION.4 La FASE ISTRU	DELLE SEGNALAZIONI ONE NE PRELIMINARE TTORIA DELL'ACC					6 7 7
5	OBBLIGHI DEL R	PCT					8
6	LE MISURE DI PR	OTEZIONE E LE RE	SPONSA	BILITÀ DEL S	SEGNAL	ANTE	9
_	_	ENTUALI RITORSIONI TÀ DEL SEGNALANTE					_
7		DEI DATI PERSONA					
8		E DOCUMENTALE					
_	.1 Mod 17-01 "R	EGISTRO DELLE SEGNA REGISTRO DELLE SEGN	ALAZIONI D	EL RPCT"			11
	"ARCHIVIO"/Pro	aggiornata di tutti ocedure Aziendali. ne delle procedure dello stesso da parte	sul port	ale sopra e			
1	Revisione			DG		AD	29-11- 2023
0	Redazione	PSG	23-1- 2020	DG		PAD	23-01- 2020
Rev	Parti revisionate	REDAZIONE	Data	VERIFICA	data	APPR.NE	data



PO17
Rev. 1
Pag. 2/11

1 GENERALITÀ

1.1 Scopo e campo di applicazione

La presente procedura regola la gestione delle segnalazioni di atti, comportamenti od omissioni ascrivibili a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Sogesid, di cui si venga a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, da parte di soggetti anche senza la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno, ovvero i liberi professionisti ed i consulenti) e, seppur a determinate condizioni, di coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali), nonché di coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Le disposizioni inerenti alle segnalazioni non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero che ineriscono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

La presente procedura regola altresì le modalità attraverso le quali viene garantita la protezione delle persone che segnalano violazioni.

1.2 Responsabilità

Il destinatario delle segnalazioni delle violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che può eventualmente avvalersi di una struttura appositamente dedicata e nominata autorizzata al trattamento dei dati personali. La responsabilità della tutela delle persone che segnalano violazioni rimane in capo alla Sogesid.

1.3 Termini e acronimi

AD = Amministratore Delegato

RPCT = Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

FCPC = Funzione Conformità per la Prevenzione della Corruzione

OdV = Organismo di Vigilanza

DEFINIZIONI:

VIOLAZIONE: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Sogesid e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni al Modello di Organizzazione e Gestione adottato nonché illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme euro-unitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione



PO17	
Rev. 1	
Pag. 3/11	

- SEGNALAZIONE: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni ai sensi del D. Lgs.
 24/2023
- SEGNALAZIONE ORDINARIA: segnalazione diversa da quella prevista dal D. Lgs. 24/2023
- SEGNALAZIONE ANONIMA: segnalazione di violazione priva di elementi che consentono di identificare il segnalante
- SEGNALANTE: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
- RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto
 in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della
 divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al o alla persona che ha sporto la denuncia,
 in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- FACILITATORE: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- PERSONA COINVOLTA: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

1.4 Documentazione correlata

D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Codice della Privacy L. 196/2003 e s.m.i. (come modificato dal D. Lgs. 101/2018)

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019

D. Lgs. 24/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

PTCPT - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Sogesid

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Chi può effettuare la segnalazione

Sono legittimate ad effettuare la segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale, indipendentemente da quale sia l'inquadramento giuridico e contrattuale della propria prestazione, ed in particolare:



PO17
Rev. 1
Pag. 4/11

- tutti i dipendenti e collaboratori della Società;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti (anche non retribuiti), che svolgono le proprie attività presso la Società;
- l'Azionista, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, compresi eventuali membri con funzioni non esecutive degli organi sociali della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- lavoratori o collaboratori di fornitori di beni e servizi in favore di Sogesid.

È possibile effettuare una segnalazione:

- quando il rapporto giuridico che lega il segnalante alla Società è in corso, ovvero quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova, ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La presente procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui allo Statuto dei Lavoratori L. 300/1970.

2.2 Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione possono essere le informazioni relative a potenziali o effettive violazioni che ledono l'interesse pubblico e l'integrità di Sogesid e che si siano verificate o stiano verosimilmente per verificarsi nell'ambito dell'organizzazione della Società e che riguardino:

- mancato rispetto di leggi applicabili all'attività della Società (a livello sia nazionale, sia UE);
- comportamenti che non sono in linea con i principi e le prescrizioni indicati nel Codice Etico e di Condotta, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("PTPCT"), nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ("Modello 231") e nella documentazione procedurale adottata;
- comportamenti che potrebbero nuocere in modo significativo agli interessi della Società;

Possono essere oggetto di segnalazione ad ANAC le ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, inclusi quelli che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Per una esemplificazione delle violazioni segnalabili, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12/7/2023 ed ai relativi approfondimenti resi dall'Autorità medesima.

Non sono comprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

La disciplina del decreto non trova applicazione per le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già prevedono e garantiscono apposite procedure di segnalazione (confronta Parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 e Parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937).



PO17
Rev. 1
Pag. 5/11

2.3 Come redigere una segnalazione

Ogni segnalazione deve fornire gli elementi utili affinché il ricevente possa procedere alle necessarie verifiche per valutarne la fondatezza.

Affinché possa darsi seguito alla segnalazione presentata, la stessa deve essere il più possibile circostanziata. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto:
- le generalità e gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati (es. la qualifica ricoperta, l'ufficio di appartenenza ecc.).

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che possano potenzialmente fornire un utile riscontro dei fatti segnalati.

È possibile inoltrare segnalazioni anonime, ovvero priva di elementi che consentono di identificare il segnalante; tuttavia, ciò limita la possibilità per Sogesid di effettuare una verifica efficace di quanto segnalato, risultando meno agevole l'interlocuzione con il segnalante.

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione alla stregua di segnalazioni ordinarie purché sufficientemente circostanziate e dettagliate.

Le misure di protezione a vantaggio del segnalante possono essere garantite unicamente se la segnalazione di violazione viene inoltrata utilizzando i canali di segnalazione e le modalità previsti dalla normativa e descritti nella presente procedura; pertanto, è esclusa la tutela da atti ritorsivi del segnalante anonimo non risultando possibile collegare il fatto potenzialmente ritorsivo con la segnalazione.

3 MODALITÀ DI INVIO DI UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

- mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, con garanzia di anonimato, disponibile al sequente link: https://sogesid.whistleblowing.it/ condiviso, inoltre, sulla home page del sito "Società istituzionale della Società. nella relativa sezione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della Corruzione>Segnalazione condotte illecite (c.d. whistleblowing)". Si evidenzia, al riguardo, che la segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia internamente che esternamente alla Società. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza. Al momento di invio della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti:
- in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT, da formulare attraverso la piattaforma informatica, che dovrà essere fissato entro 7 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'esplicita richiesta di appuntamento; nella richiesta di incontro non dovrà essere fornita alcuna informazione/documentazione in merito alla segnalazione che si desidera esporre oralmente.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

- mediante **ricorso al canale esterno gestito dall'ANAC** qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dalla normativa come di seguito specificate:



PO17
Rev. 1
Pag. 6/11

- a) canale interno non attivo o non conforme alle indicazioni di legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito e/o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- mediante **divulgazione pubblica** per cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone inclusi i social network. La suddetta divulgazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalla normativa;
- mediante denuncia all'Autorità giudiziaria.

4 FASI DEL PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

4.1 Destinatario delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni ed il responsabile della relativa gestione è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); è garantito il massimo coordinamento con l'attività dell'OdV che, quale Organo autonomo e indipendente, ha facoltà di svolgere verifiche e richiedere le informazioni ritenute opportune, nel rispetto di quanto contenuto nel Modello 231 e nel PTPCT.

Il RPCT, garantendo la riservatezza, condivide con l'OdV la segnalazione qualora la presunta violazione rientri nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, ovvero con la FCPC qualora rientri nell'ambito di applicazione della norma ISO37001:2016.

In caso di condivisione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Le segnalazioni ordinarie (diverse da quelle whistleblowing) sono trattate secondo le stesse modalità stabilite dalla presente procedura per quanto applicabili.

Qualora sia ricevuta una segnalazione anonima circostanziata avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito del Modello 231, il RPCT informa l'OdV per il seguito di competenza.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, e qualora sia chiara l'intenzione del segnalante di compiere una segnalazione ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la stessa deve essere trasmessa entro 7 giorni dalla data di ricezione al RPCT medesimo, dandone contestuale comunicazione alla persona segnalante.

4.2 La registrazione

Il RPCT ha il compito di rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento.

Il RPCT provvede a registrare la segnalazione ricevuta, anche in forma anonima, sul "Registro delle Segnalazioni Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" Mod. 17-01.

Qualora coinvolta dal RPCT nella segnalazione, la FCPC provvede a registrare la segnalazione ricevuta sul "Registro delle Segnalazioni Funzione di Conformità" Mod. 17-02.

Qualora la segnalazione sia effettua oralmente, previo consenso del segnalante, il RPCT ne



PO17
Rev. 1
Pag. 7/11

documenta i contenuti.

4.3 La valutazione preliminare

Il RPCT ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità ai sensi di legge e poter procedere ad accordare al segnalante le tutele previste.

Pertanto, il RPCT effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della violazione imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza.

Il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

In fase di accertamento, il RPCT può decidere di avvalersi del supporto dell'OdV, ovvero dell'ausilio di professionisti esterni su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

La segnalazione viene dichiarata inammissibile dal RPCT quando sussiste:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di Sogesid;
- b) manifesta incompetenza di Sogesid sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazione o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione o le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al segnalante.

La fase di valutazione preliminare si conclude di norma entro 15 giorni decorrenti dalla segnalazione.

4.4 La fase istruttoria

Qualora la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il RPCT avvia l'attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza.

La fase istruttoria viene svolta in coordinamento tra l'OdV e la FCPC qualora coinvolti, verificando la fondatezza di ciascuna segnalazione attraverso qualsiasi attività che sia ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.



PO17
Rev. 1
Pag. 8/11

Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto della propria Struttura e delle Funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella medesima. Le Funzioni aziendali coinvolte dal RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

Le verifiche possono essere eseguite con varie modalità sebbene in nessun caso devono essere effettuate al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque non devono ledere la dignità e la riservatezza o essere verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare o da compromettere il decoro.

L'istruttoria si conclude di norma entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento al segnalante, ovvero, nel caso l'avviso non sia stato inoltrato, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Dell'eventuale protrarsi delle verifiche e dell'esito dell'istruttoria è sempre informato il segnalante.

In caso di segnalazione trasmessa mediante la piattaforma informatica ogni comunicazione verrà inviata all'interno della piattaforma medesima.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT archivia la segnalazione provvedendo a compilare il Registro delle Segnalazioni Mod 17-01 e a darne informazione al segnalante.

4.5 Trasmissione dell'esito dell'accertamento

In relazione alla natura della segnalazione che risulti fondata, ed ai profili di illiceità riscontrati, il RPCT provvede a comunicare l'esito dell'accertamento al Vertice Aziendale o al CdA per i provvedimenti di competenza per l'eventuale avvio dell'azione disciplinare informandone anche la Direzione risorse umane e il superiore gerarchico dell'autore della violazione accertata.

È nella facoltà del RPCT presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente o alla Corte dei Conti, o inoltrare la segnalazione all'ANAC.

5 OBBLIGHI DEL RPCT

Il RPCT e gli altri soggetti che possono essere coinvolti nella gestione della segnalazione quali la FCPC e l'OdV, garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni e in tutte le fasi del procedimento della stessa, e si riservano il diritto di denunciare all'AD o al CdA, ai fini dell'eventuale adozione delle opportune azioni disciplinari:

- chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La riservatezza della segnalazione è garantita in ogni caso di conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati, ed in particolare, secondo il dettato normativo contenuto nel Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (cd GDPR) n. 2016/679, nel D. Lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", nonché nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nelle parti ancora vigenti, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).



PO17	
Rev. 1	
Pag. 9/11	

Ad eccezione dei casi in cui è configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nella segnalazione, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza l'espresso consenso del segnalante, che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il RPCT è tenuto ad astenersi. In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del RPCT, la segnalazione sarà gestita dall'Amministratore Delegato. Il segnalante, in tali casi, potrà anche ricorrere agli altri canali di segnalazione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Nella relazione annuale redatta dal RPCT e nel riesame della FCPC viene reso conto, con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

6 LE MISURE DI PROTEZIONE E LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, lo stesso ha assicurate le misure di protezione previste dalla norma.

La Sogesid garantisce al segnalante la riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione con le più opportune misure, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

In particolare, la Sogesid garantisce il rispetto:

- della tutela dell'anonimato del segnalante, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione:
- del divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante comprese quelle solo tentate o minacciate;
- della previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte dalla normativa vigente in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy.

La persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, non può esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati del trattamento dei dati personali.

Le suddette tutele vengano assicurate, oltre che al segnalante, anche alle seguenti persone:

 a) il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);



PO17
Rev. 1
Pag. 10/11

- b) persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) **gli enti di proprietà del segnalante** o per i quali egli lavora che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

6.1 Tutela da eventuali ritorsioni

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, che i suddetti soggetti ritengono di aver subito devono essere comunicate esclusivamente ad Anac, cui è affidato il compito di accertarsi se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata, seguendo le modalità previste dall'Autorità medesima.

Per le segnalazioni che non rientrano nell'ambito della disciplina del whistleblowing, non trova applicazione la tutela prevista dalla norma.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. I segnalanti che sono stati licenziati a seguito di una segnalazione hanno il diritto di essere reintegrati nel loro posto di lavoro e/o di ottenere qualsiasi protezione garantita dalla legge.

6.2 Responsabilità del segnalante

La segnalazione deve essere effettuata "in buona fede" e nell'interesse dell'integrità dell'azienda dal momento che detto processo è finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità dei comportamenti dei soggetti nell'ambito della Società e non deve, pertanto, essere utilizzato per esigenze e scopi individuali.

Chiunque utilizzi la segnalazione per propri scopi personali integranti violazioni del Codice etico e di condotta incorrerà in responsabilità disciplinare e sarà soggetto alle conseguenti sanzioni previste dal sistema disciplinare vigente in Sogesid.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del cod. pen. e dell'art. 2043 del cod. civ.

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dalla vigente normativa non saranno più garantite alla persona segnalante o denunciante e, nel caso sia un dipendente, la Direzione delle risorse umane provvede ad applicare il Sistema Disciplinare vigente in Azienda.

Rappresentano altresì forme di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti deputati a ricevere e gestire le segnalazioni sono nominati autorizzati al trattamento e trattano i dati personali nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR, Sogesid fornisce l'informativa al trattamento dei dati personali a tutti



PO17
Rev. 1
Pag. 11/11

i possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

8 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE

Il RPCT assicura la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni pervenute per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

- 9 ALLEGATI
- 9.1 Mod 17-01 "Registro delle Segnalazioni del RPCT"
- 9.2 Mod. 17-02 "Registro delle Segnalazioni della FCPC"

Pubblicato il 31/01/2024